

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

105° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3699) Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4
CENTARO (*Forza Italia*), relatore alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3699) Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta».

Prego il senatore Centaro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CENTARO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo si riferisce sia al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sia ad innovazioni nell'ambito della procedura civile; inoltre, contiene una disciplina transitoria utile a far sì che la riforma possa entrare a regime senza creare squilibri rispetto a situazioni già maturate a seguito della normativa dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza 22 settembre 1998, n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persona sopra menzionate, della mancata consegna e del successivo deposito presso l'ufficio postale sia data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

La medesima sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma della citata disposizione, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

La Corte costituzionale muove dal presupposto della necessità che la comunicazione o la notizia di un atto che viene inviato ad una persona possa avvenire nei modi più ampi sotto il profilo temporale – di qui l'illegittimità del terzo comma che prevede un termine breve di dieci giorni – e più estesi dal punto di vista della possibilità, almeno teorica, di fare in modo che l'interessato possa ricevere comunque una comunicazione della esistenza di un atto che gli è stato notificato e che non è stato ricevuto per sua assenza, mancanza o rifiuto di quanti a ciò deputati. D'altra parte,

dobbiamo considerare che spesso proprio tale mancanza può nuocere al destinatario di un atto perché la volontà di non riceverlo da parte della persona abilitata a ciò può essere assolutamente disgiunta dalla volontà del destinatario e comunque può recargli un nocumento.

Il disegno di legge in esame si muove nella prospettiva di recepire le indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata, rimodulando la previsione di cui all'articolo 8 della citata legge n. 890 del 1982 e ponendo rimedio alle carenze evidenziate dalla stessa Corte.

L'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, lettera *a*), sostituisce il secondo comma dell'articolo 8 della predetta legge n. 890 del 1982, prevedendo che, se le persone abilitate a ricevere il piego rifiutano di riceverlo ovvero se l'agente postale non può recapitarlo, il piego è depositato subito nell'ufficio postale e del deposito dell'atto viene data notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La lettera *b*) dell'articolo 1 introduce una novità nel sistema. Infatti in precedenza, in caso di mancata ricezione, dopo un periodo di dieci giorni di deposito presso l'ufficio postale il piego veniva restituito al mittente.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge n. 890 è sostituito dalla lettera *b*) dell'articolo 1, la quale stabilisce che, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito al mittente con l'indicazione «piego non ritirato» (ciò fa fede ai fini della validità della notifica, nel senso cioè che da questo momento essa si perfeziona). Il piego resta comunque in deposito presso l'ufficio postale, a disposizione del destinatario, per un tempo massimo di sessanta giorni. Ciò consente, da un lato, che la notifica abbia tempo certo e breve affinché poi l'interessato possa agire senza essere danneggiato e, dall'altro lato, consente comunque al destinatario di prendere cognizione e di ritirare dal deposito l'atto in un tempo che definirei abbastanza congruo; dal momento che si tratta di sessanta giorni. Trascorso tale termine, senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro, il piego può essere distrutto.

Pertanto, viene meno l'attività di rinvio al mittente, dal momento che ha già cognizione dell'atto e del suo esito ai fini della notifica perché dal mancato ritiro del piego nei dieci giorni gli viene data comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento: ciò fa perfezionare la notifica e rende noto che il piego non è stato consegnato. Con tali formalità si concludono, quindi, gli atti di esclusivo interesse del mittente e rimane il piego, ormai di esclusivo interesse del destinatario, che resta in deposito presso l'ufficio postale per un periodo di sessanta giorni.

Il quarto comma dell'articolo 8 è sostituito dalla lettera *c*), e prevede che la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma. Il quinto comma, così come modificato dalla lettera *d*) dell'articolo 1 perfeziona ulteriormente questo meccansimo, introducendo la seguente eccezione: se il piego

risulta ritirato prima del decorso del termine di dieci giorni, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro.

Viene poi sostituito il sesto comma dell'articolo 8 dalla lettera *e*), divenuto inutile dal momento che tutta la procedura è stata inglobata nei precedenti commi riformulati e in particolare nel quinto comma. Pertanto, il nuovo sesto comma dell'articolo 8 della legge n. 890 dispone che i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del mittente indicato nell'atto giudiziario.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti, mentre l'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della nuova normativa che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella sostanza, quindi, si rileva che il disegno di legge oggi al nostro esame è rivolto a definire una nuova disciplina della notifica di atti giudiziari a mezzo posta, modificando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e terzo comma di tale articolo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,05.